

## DETERMINA N. 248/2021

---

OPERATORI DEL SETTORE MERCI SU STRADA - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' VERSATO PER L'ANNUALITA' 2021 PER EFFETTO DELL'ART. 37 BIS DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021 N. 69 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto-legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e l'art. 37, comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- le delibere n. 141/2018 del 19 dicembre 2018, n. 172/2019 del 5 dicembre 2019 e n. 225/2020 del 22 dicembre 2020 con cui l'Autorità ha stabilito rispettivamente misura e modalità di versamento del contributo riferito alle annualità 2019, 2020 e 2021;
- i DPCM 17 gennaio 2019, 15 gennaio 2018, 29 gennaio 2020 e 21 gennaio 2021 con cui sono state approvate, ai fini dell'esecutività, rispettivamente le citate delibere n. n. 141/2018, n. 172/2019 e n. 225/2020 integrata con delibera n. 20/2021;
- le determine del Segretario Generale n. 21/2019 del 26 febbraio 2019, n. 77/2020 del 19 febbraio 2020 e n. 30/2021 del 4 marzo 2021, con cui sono state approvate le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità rispettivamente per le annualità 2019, 2020 e 2021;
- l'art. 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito: d.l. n. 41/2021) che, al fine di garantire sostegno al settore del trasporto, ha disposto che, con riferimento alla sola annualità 2021, non trovi applicazione l'obbligo contributivo a favore dell'Autorità nei riguardi delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'apposito Albo autotrasportatori;
- la delibera n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 con cui è stata deliberata la cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo all'anno 2020 e la conseguente rimessione in termini degli operatori appartenenti al settore merci su strada per gli adempimenti relativi all'anno 2020 con scadenza entro e non oltre il 29 ottobre 2021;
- la delibera n. 78/2021 del 27 maggio 2021 di approvazione del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis “Atti di spesa” e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;



- il bilancio di previsione per il 2021 e pluriennale 2021 – 2023, approvato con delibera dell'Autorità n. 224/2020 del 22 dicembre 2020;

Considerato che:

- per effetto del citato art. 37-bis del d.l. n. 41/2021 alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, non si applica per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità;

- l'Autorità, al fine di rimborsare le suddette imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che hanno già provveduto ad effettuare un versamento per l'anno 2021, in acconto ovvero in unica soluzione, procede nel seguente modo:

- a. nel caso in cui l'impresa di autotrasporto abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e 2020, l'Autorità provvede direttamente a corrispondere il rimborso integrale di quanto già versato per l'anno 2021, comprensivo degli interessi legali;
- b. nel caso in cui l'impresa di autotrasporto abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi per le annualità 2019 e 2020, ma debba ancora regolarizzare gli obblighi contributivi, in tutto o in parte, l'Autorità provvede direttamente a rimborsare l'importo già versato per l'anno 2021, comprensivo di interessi legali, effettuando contestualmente una ritenuta pari all'importo dovuto per le suddette annualità, comprensivo di interessi legali;
- c. qualora l'impresa di autotrasporto debba ancora regolarizzare sia gli obblighi dichiarativi che gli eventuali obblighi contributivi per le annualità 2019 e/o 2020, l'Autorità resta in attesa di ricevere le dovute dichiarazioni al fine di procedere secondo la modalità di cui al precedente punto b).

All'esito delle verifiche delle istanze pervenute, delle interlocuzioni con gli operatori economici e dell'assolvimento agli obblighi dichiarativi da parte degli stessi, con determinazioni n. 179/2021 del 16 luglio 2021, n. 205/2021 del 7 settembre 2021, n. 224/2021 del 15 ottobre 2021 e n. 241/2021 del 14 dicembre 2021 sono stati già rimborsati n. 123 operatori economici per complessivi Euro 258.054,70 di cui Euro 7,91 a titolo di interessi legali.

Ritenuto opportuno:

- di impegnare, in attesa dell'espletamento istruttorio sulla base degli obblighi dichiarativi in capo ai rimanenti operatori economici che hanno effettuato un versamento per l'anno 2021, in acconto ovvero in unica soluzione, le somme da rimborsare agli operatori medesimi;

## **DETERMINA**

1. di impegnare, per le motivazioni sopra illustrate, a favore degli operatori economici di cui all'Allegato 1, la somma complessiva di euro 318.881,60, di cui euro 318.844,36 a titolo di contributo versato ma non dovuto per effetto del citato art. 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ed euro 37,24 a titolo di interessi legali;
2. di dare atto che la somma complessiva di euro 318.881,60 di cui al punto 1. trova copertura come segue:
  - per 318.844,36 sul capitolo 51300 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso", Codice Piano dei Conti U.1.09.99.05.001;
  - per euro 37,24 sul capitolo 51600 del bilancio di previsione 2021 avente ad oggetto "Altri interessi passivi diversi", Codice Piano dei Conti U.1.07.06.99.999;
3. di dare atto che il puntuale rimborso ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, come convertito, con



modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 avverrà a conclusione della istruttoria relativamente ai singoli operatori economici sulla base delle dichiarazioni per le annualità 2019 e 2020 dagli stessi presentate;

4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23/12/2021

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.